Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell'illecito – applicabilità – ratio – presupposti - medesimo disegno criminoso – onere della prova

Descrizione

L'istituto della continuazione è applicabile alle sanzioni disciplinari sportive (CFA, SS.UU., n. 21/2024-2025), tuttavia l'istituto presuppone il collegamento tra diverse condotte volte alla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023), risultando così incompatibile con una condotta colposa. Costituisce preciso onere della parte provare la sussistenza dell'elemento dell'univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). In questo senso, la giustizia sportiva è allineata alla giurisprudenza statuale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004) (così CFA, SS.UU., n. 21/2024-2025). La circostanza che un medesimo comportamento o più comportamenti contestuali o tenuti in sequenza possano violare più volte la stessa norma o più norme contemporaneamente non si traduce automaticamente nella sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Non è l'occasionalità delle condotte a creare la continuazione tra esse ma, piuttosto, il vincolo soggettivo che unisce le diverse violazioni; violazioni che, in tal modo, devono risultare conseguenza di uno stesso progetto illecito. Per questo, l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l'accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell'atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007) (CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 39/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 14 CGS; art. 81 CP;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0039 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig.ra Roberta Anania - Cosenza Calcio S.r.l.)